

## FICHE AMENDEMENT

**Proposition d'amendement à l'Article : 17bis**

**Proposition d'amendement au protocole:**

**Déposée par Madame ou Monsieur : Gianfranco FINI – Francesco SPERONI**

**Qualité : - Membre - Suppléant**

---

### **Articolo 17 bis: Le formazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori del Consiglio dei ministri. Esso prepara, con il concorso della Commissione, le riunioni del Consiglio europeo.
2. Il Consiglio legislativo delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della Costituzione. In funzione dell'ordine del giorno, il rappresentante a livello ministeriale di ciascuno Stato membro può essere assistito da uno o, eventualmente, da due rappresentanti **settoriali specializzati** di livello ministeriale.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite del Consiglio europeo e assicura la coerenza della sua azione. È presieduto dal ministro degli Affari esteri dell'Unione.
4. Il Consiglio si riunisce inoltre nella formazione di Consiglio "Affari economici e finanziari" e di Consiglio "Giustizia e sicurezza".
5. Il Consiglio, nella formazione "Affari generali", può decidere che il Consiglio si riunisca in altre formazioni.
6. Il Consiglio europeo può decidere, per consenso, che la presidenza di una formazione del Consiglio di ministri, ad eccezione della formazione "Affari esteri", sia esercitata da uno Stato membro per un periodo minimo di un anno, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei e della diversità di tutti gli Stati membri.

---

**Explication éventuelle :**